

# Vademecum vendita diretta, agriturismi, consegna a domicilio, vivai – Emergenza Covid-19

SCRITTO IL 26 MARZO 2020. PUBBLICATO IN NOTIZIARIO INVISIBILE.

A seguito dell'ultimo Dpcm del 22 marzo 2020 è stato realizzato un vademecum che sintetizza le normative valide al momento sul territorio nazionale e zona rossa RIMINI. La sintesi comprende normative sanitarie, amministrative e fiscali dedicata alla vendita diretta, agli agriturismi, per la parte dedicata alla consegna a domicilio, ed ai vivai.

È bene svolgere l'attività di vendita nel comune dove ha sede legale l'azienda o nei comuni limitrofi, salvo disposizioni diverse del territorio. In Provincia di Rimini la vendita è consentita dalle 6 alle 18.

## **ATTIVITÀ AGRICOLE CONSENTITE**

Tra le attività consentite sono presenti quelle agricole primarie di coltivazione e allevamento, l'esercizio delle lavorazioni agro-meccaniche svolte per conto terzi, le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere agricole e zootecniche (Sezione A, Codice 01, Ateco 2007). È comunque consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli e alimentari.

Restano sempre consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività, previa comunicazione al Prefetto della provincia dove si trova l'attività produttiva. In essa vanno indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.

## **ATTIVITÀ AGRICOLE SOSPESE**

Tra le attività più comunemente svolte in ambito agricolo, SONO da ritenersi SOSPESE:

- attività di alloggio per le attività agrituristiche;
- l'enoturismo;
- le attività delle fattorie didattiche;
- le attività di cura e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini.
  
- vendita diretta in mercati e mercati agricoli
  
- non possono essere esercitate le attività di commercializzazione al minuto che riguardano beni non di prima necessità

## **VADEMECUM PER EMERGENZA COVID-19**

### **AGRITURISMO**

IL Dpcm del 22 marzo 2020 dal 25 marzo **SOSPENDE** in tutti i territori nazionali tutte le **P'ATTIVITÀ DI ALLOGGIO**. Qualora l'agriturismo desse alloggio a persone impiegate in ritenute attività essenziali può chiedere al Prefetto la continuazione dell'attività.

**È consentita l'attività ristorativa con consegna a domicilio: per poterla svolgere occorre rispettare le norme qui sotto riportate.**

La recente ordinanza regionale del 08/03/2020 ha inquadrato gli agriturismi all'interno della categoria ristorativa.

In caso di consegna a domicilio si applicano le regole definite prima con aggiunta delle seguenti:

- integrare manuale di Haccp
- destinare alcune zone/aree al ritiro dei pasti da parte delle persone che si occupano della consegna, separate dai locali o cucine in cui avviene la preparazione del cibo, in cui è necessario applicare procedure di pulizia/igienizzazione straordinarie;
- i pasti o il cibo preparato per la consegna va posto in appositi contenitori per alimenti (vaschette, sacchetti, ecc.), chiusi tramite adesivi "chiudi-sacchetto" ecc., per assicurarne la chiusura;
- gli agriturismi mettono a disposizione del proprio personale prodotti igienizzanti, assicurandosi del loro utilizzo tutte le volte che ne occorra la necessità;
- evitare il contatto tra alimenti crudi e cotti durante le preparazioni e seguire le disposizioni di carattere generale riportate nei manuali di autocontrolli inerenti l'attività di ristorazione agrituristica.

Ai fini iva, i cibi preparati e pronti per essere consumati configurano una cessione di beni e non anche una prestazione di servizi.

Di conseguenza, l'aliquota iva applicabile non sarebbe quella del 10%. Essa deve essere individuata di volta in volta a seconda delle componenti che costituiscono i pasti stessi.

### **VENDITE DIRETTE**

- sono sospese le attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per le attività di vendita di prodotti alimentari individuate analiticamente nell'allegato 1 del DPCM 22 marzo.
- sono sospese le attività svolte nell'ambito dei mercati e di vendita diretta in azienda;
- non sono previste restrizioni per le attività del "settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che forniscono beni e servizi." compresa la possibilità, di svolgere l'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli di natura alimentare. E' consentito lo spostamento degli imprenditori agricoli, oltre che il trasporto dei prodotti aziendali, per l'approvvigionamento di

mezzi tecnici e scorte aziendali così come per le consegne di tali beni da parte dei fornitori. Ogni spostamento deve essere autocertificato dall'apposito modello.

- si deve ritenere possibile l'esercizio dell'attività di vendita diretta di bevande prodotte dagli imprenditori agricoli, ivi compresi vino e birra, in quanto indubbiamente le bevande appartengano al più ampio novero di generi alimentari la cui vendita è permessa.
- Non possono essere esercitate le attività di commercializzazione al minuto che riguardano beni non di prima necessità.
- Sono sospese tutte le attività che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto e quelle che prevedono l'asporto (compresi preparazione di pasti da portar via "take-away")

Rispettare sempre le misure igienico sanitarie per prevenire la diffusione del virus:

- lavarsi spesso le mani
- Tenere presso il proprio banco un dispenser con disinfettante per le mani
- Tutti gli operatori devono essere muniti di guanti e che con gli stessi non tocchino allo stesso tempo banconote e prodotti
- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- Evitare abbracci e strette di mano
- Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno 1,5 m;
- Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- Usare per bottiglie e bicchieri solo usa e getta
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
- Nei punti vendita è necessario attivare misure che prevengano assembramenti e garantiscano la distanza interpersonale di almeno 1,5 m
- Indossare abbigliamento pulito e copricapi
- Non starnutire o tossire sui prodotti alimentari o usando le mani
- In caso di malattie da raffreddamento non recarsi al lavoro

## **NORME PER LA CONSEGNA A DOMICILIO DI PRODOTTI**

- È consentita solo la consegna a domicilio (ordine effettuato tramite piattaforma internet, telefono, ecc); rimane permessa la vendita di confezionato (es. v gamma). Non è consentita l'attività di asporto o take away, ovvero la vendita di prodotti alimentari cotti in cui il cliente si rechi presso il venditore.
- Deve essere aggiornato il manuale di autocontrollo aziendale, in funzione di questa specifica attività accessoria, per fornire evidenza di aver analizzato i pericoli e individuato le procedure idonee al contenimento dei rischi sull'igiene fino al momento della consegna (allego integrazione manuale).
- I prodotti venduti allo stato sfuso (es. ortofrutta, formaggi, salumi, ecc.) devono essere pesati, prezzati e preincartati, utilizzando preincarti per uso alimentare e mettendo sempre in evidenza gli eventuali allergeni.
- I prodotti venduti preimballati (confetture, olio, vino, ecc.) devono essere correttamente etichettati.
- L'azienda che effettua la consegna deve munirsi dei seguenti documenti: autocertificazione per spostamento; scontrino elettronico/fattura elettronica /DDT o registro delle consegne; visura CCIAA o PIVA (a giustificazione dell'attività agricola).
- Il prodotto è accompagnato, se emesso da imprese agricole in regime iva ordinario, dal documento commerciale (cd. Scontrino), emesso dall'azienda prima della partenza. E', invece, obbligatorio emettere la fattura secondo le vigenti norme, se espressamente richiesta dal cliente.
- Mentre i produttori agricoli in regime iva speciale, che cedono prodotti propri appartenenti alla Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/72 (prodotti agricoli principali es. frutta/vino), sono esonerati dall'emissione del documento commerciale. Per tali soggetti è, in ogni caso, opportuno accompagnare i prodotti ceduti da una quietanza di pagamento che assume rilevanza esclusivamente commerciale.
- Ai fini Iva l'operazione di consegna a domicilio si configura comunque come cessione di beni e di conseguenza, alle cessioni in parola, devono applicarsi le aliquote iva proprie dei singoli prodotti ceduti.
- Il trasporto deve avvenire utilizzando veicoli e contenitori puliti, nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere i prodotti alimentari da fonti di contaminazione, assicurando il mantenimento della catena del freddo, se richiesto dalle caratteristiche del prodotto
- Prima, durante e dopo ogni consegna, l'addetto deve indossare mascherina di protezione, i guanti in nitrile usa e getta (che vengono eliminati dopo ogni singola consegna e igienizza le mani con gel alcolico con concentrazione di alcol tra 60-85%. Nel rispetto delle indicazioni del Dpcm 22 Marzo 2020, il ritiro dei cibi da parte delle persone addette e la relativa consegna al domicilio del cliente deve avvenire assicurando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e sempre all'esterno del domicilio del consumatore.

- Gli spostamenti sono limitati al comune di residenza o comuni limitrofi all'azienda agricola, al fine di garantire la temperatura adeguata al momento della consegna.
- L'attività di trasporto di alimenti per la consegna a domicilio non necessita di notifica sanitaria.

### **FLOROVIVAISMO**

- Non è possibile l'accesso nei cosiddetti "Garden" da parte del privato per l'acquisto dei prodotti florovivaistici ivi coltivati e/o dei connessi beni commerciali ivi posti in vendita.
- È possibile la vendita in loco ad imprenditori facenti parte della filiera " del settore agricolo, zootecnico di trasformazione Agro-alimentare comprese le filiere che forniscono beni e servizi", es. imprese agricole che acquistino piante da frutto per la propria attività.
- Non possono essere esercitate le attività di commercializzazione al minuto che riguardano beni non di prima necessità.
- E' consentita la vendita al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili", poiché rientra nelle attività di produzione, trasporto e commercializzazione di prodotti agricoli ammesse dall'art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020.

### **ATTIVITÀ DI SERVIZI GIARDINAGGIO**

Il Dpcm del 22 marzo 2020 dal 25 marzo **SOSPENDE** in tutto il territorio nazionale tutte le attività di servizio.

Condividi:

- ]  
:  
j  
  
(  
]  
j  
(  
  
(  
l  
j